



# COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 41 DEL 14/04/2020

OGGETTO: Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale. Orari chiusura attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020.

## IL SINDACO

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 1.03.2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19";
- il D.P.C.M. 4.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 8.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 9.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale » pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 01 aprile 2020 contenente la proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 “Proroga misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica“

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 9 del 09.03.2020 recante “Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” con la quale preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella regione Sardegna;

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 19 del 13.04.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

#### RICHIAMATI

- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 con il quale sono disposte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la dichiarazione dell'OMS del 30 gennaio con la quale ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per poi con l'ultima dichiarazione dell'11 marzo definirla come "situazione pandemica”;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 33 del 06/04/2020 avente ad oggetto “Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale. Orari chiusura attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020. Integrazione Ordinanza n. 27 del 28/03/2020” che dispone sino alla giornata del 13/04/2020 la chiusura alle ore 18.30, nelle giornate feriali, di tutte le attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e la chiusura totale delle stesse per l'intera giornata della domenica, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie, comprese quelle presenti nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

RITENUTO a tal fine di dover integrare quanto disposto nei succitati provvedimenti, nel senso di prorogare fino al 03/05/2020 la chiusura alle ore 18.30, nelle giornate feriali, di tutte le attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020, e la chiusura totale delle stesse per le intere giornate festive domenicali, la festa della Liberazione del 25 Aprile e la Festa dei lavoratori del 1° Maggio, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie, delle attività di commercio al dettaglio di tabacchi, giornali, riviste e periodici, comprese quelle presenti nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO lo Statuto Comunale;

### **ORDINA**

Fino al 03/05/2020 la chiusura alle ore 18.30, nelle giornate feriali, di tutte le attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020, e la chiusura totale delle stesse per le intere giornate festive domenicali, e per le intere giornate del 25 Aprile (festa della Liberazione) e del 1° Maggio (festa dei lavoratori), ad esclusione delle farmacie e parafarmacie (che osserveranno il normale orario di apertura), e delle attività di commercio al dettaglio di tabacchi, giornali, riviste e periodici, comprese quelle presenti nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Queste ultime attività dovranno comunque chiudere alle ore 18.30.

Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

Cessa immediatamente di produrre effetto quanto disposto dalle precedenti ordinanze, se e in quanto in contrasto con la presente.

### **DISPONE**

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura di Sassari;
- al Comando Legione dei Carabinieri Sardegna – Reparto Territoriale di Olbia;
- al Commissariato Polizia di Stato – Olbia;
- al Comando Guardia di Finanza;
- alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Nord Sardegna, Sassari.

Che la stessa venga inoltre:

- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito internet del Comune.

L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato e specificamente violazione dell'art. 650 del C.P.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 14/04/2020

**IL SINDACO**  
**Settimo Nizzi**

*Atto*

*firmato*

*digitalmente*